



COMUNE DI ALTINO

Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 30-10-2025 N. 94

Oggetto: Legge n°353/2000 e s.m.i. "Legge Quadro in materia di incendi boschivi - istituzione delle aree percorse da incendio (catasto incendio)".

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **13:35** in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Cristiana Sabatini, incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che il collegamento con le modalità innanzi indicate assicura una qualità idonea per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, constatato il numero legale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Sono presenti i Signori:

MURATELLI VINCENZO	SINDACO	Presente
TARABORRELLI BENEDETTA	ASSESSORE	Assente
ROSSI PAOLO	ASSESSORE	Presente
SCUTTI ANTONIO	ASSESSORE	Assente
ROSSETTI CATIA	ASSESSORE	Presente

Presenti 3 - Assenti 2 -

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VINCENZO MURATELLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n°267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente ing. Maria Grazia SECCHI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.



COMUNE DI ALTINO

Provincia di Chieti

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Legge n°353/2000 e s.m.i. "Legge Quadro in materia di incendi boschivi - istituzione delle aree percorse da incendio (catasto incendio)".

IL SINDACO

Richiamati i commi 1-2 dell'art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i. – Legge quadro in materia di incendi boschivi: *"1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*

2. I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1."

Stabilito che:

1. la L. n°353/2000 all'art. 10 dispone che i Comuni sono tenuti all'istituzione delle aree percorse dal fuoco (Catasto incendi) e all'aggiornamento annuale dello stesso. Importanti modifiche sono state introdotte dal D.L. 8 settembre 2021, n°120 e recepite con Legge di conversione 8 novembre 2021, n°155 recante *"Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"*. Nello specifico, l'art. 3, comma 1, prevede che il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è incaricato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, di provvedere entro 45 giorni dall'estinzione dell'incendio, al rilievo delle aree percorse dal fuoco. Inoltre, entro il 1° aprile di ogni anno, deve rendere disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati i conseguenti aggiornamenti su apposito supporto digitale.
2. l'art. 2, comma 51, della legge 23.12.1996, n°662, dispone inoltre che non possono formare oggetto di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n°724, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari.

3. il decreto-legge 30.09.2003, n°269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24.11.2003, n°326 e, in particolare, l'art. 32 "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", comma 27, lettera f), dispone che:
- f) *fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n°353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n°353 del 2000, il Comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi";*

Considerato che il suindicato catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è uno strumento indispensabile per attuare i principi di tutela dei boschi e dei pascoli presenti nel territorio comunale in attuazione di quanto previsto nella citata legge 21.11.2000, n°353, al fine di preservare le aree verdi del Paese ed evitare che gli eventi incendiari suddetti siano preordinati a disegni criminosi speculativi in campo edilizio e/o in relazione ad un diverso uso del territorio rispetto a quello presente al momento dell'incendio,

Valutato che, a seguito dell'avvenuta approvazione di detto catasto, nei territori percorsi da incendio con le caratteristiche stabilite dall'art. 2 della L. 353/2000 e s.m.i., ivi censiti, nel territorio del Comune di Altino (dotato di Piano Regolatore Esecutivo approvato con DCC n°51 del 20.12.1997), troveranno applicazione i seguenti vincoli e prescrizioni ai sensi delle norme in premessa citate:

- 1) **Vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo pena la nullità degli atti stessi.
- 2) **Vincoli quinquennali:** sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.
- 3) **Vincolo triennale** è vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Visto l'elenco delle particelle costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco desunti dai rilievi (anni 2012-2024) forniti dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici e consultabili del sistema SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale (<https://www.sian.it>), dell'Arma dei Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Ufficio Logistico - 2^a Sezione Sistemi Informativi Automatizzati e TLC di Roma.

Ricordato che detto catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco sarà aggiornato annualmente sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di Altino, ammettendo la cancellazione, anche implicita, delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti punti, solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

Preso atto che per il Sistema sanzionatorio trova applicazione la L. 353/2000 e s.m.i., la parte VI del D. Lgs. 03.04.2006, n°152 sul diritto al risarcimento del danno ambientale e il titolo VIII-IX della L.R. 4 gennaio 2014, n°3 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Ritenuto pertanto di istituire il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi) ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n°353, da cui si evincono le aree nel territorio del Comune di Altino interessate da incendi nel periodo 2012-2024 e che pertanto saranno oggetto dei vincoli derivanti dalla citata Legge;

Ritenuto altresì di dare incarico al Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia – Ambiente affinchè provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n°353;

Visto il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cd. Piano AIB triennio 2023-2025), in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge n°353/00, approvato con Decreto Regionale 9/APC il 5.07.2023 e pubblicato sul sito della Regione Abruzzo;

Visto, infine, il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia – Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica;

Formula la presente proposta di deliberazione

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e quale motivazione ai sensi della L. 241/1990 vigente;
2. **DI ISTITUIRE** ai sensi dell'art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n°353, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco”, nel periodo 2012-2024, come da elenco delle particelle catastali, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, forniti dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici e consultabili del sistema SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale (<https://www.sian.it>), dell'Arma dei Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Ufficio Logistico - 2^a Sezione Sistemi Informativi Automatizzati e TLC di Roma.
3. **DI INDIVIDUARE**, conseguentemente, nelle particelle catastali elencate, l'elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge 21.11.2000, n°353 e successive modifiche e integrazioni, per la loro successiva approvazione e inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
4. **DI DISPORRE**, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, della legge 21.11.2000, n°353 e successive modificazioni:
 - la pubblicazione del catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, per n°30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio On Line del Comune di Altino, mediante avviso pubblico, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione, nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, presso l'ufficio protocollo del Comune o a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune (protocollo@pec.comune.altino.ch.it)
 - che decorso il suddetto termine di n°30 (trenta) giorni di pubblicazione dell'avviso, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n°60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto degli incendi, contenente gli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco, sui quali varranno per le aree aventi caratteristiche stabilite dalla L. 353/2000 e s.m.i., fino al successivo aggiornamento, i divieti e le prescrizioni indicate in premessa.
5. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia, pubblicando apposite avviso pubblico e trasmettendo informativa all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, all'Arma dei Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale e alla Prefettura Territoriale.
6. **DI TRASMETTERE**, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267.



COMUNE DI ALTINO

Provincia di Chieti

PARERI di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000
sulla proposta di G.C: ad oggetto: **Legge n°353/2000 e s.m.i. "Legge Quadro in materia di incendi boschivi - istituzione delle aree percorse da incendio (catastro incendio)".**

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarità tecnica:
Favorevole

Altino, 29-09-2025

Il RESPONSABILE
F.to Maria Grazia Secchi

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to VINCENZO MURATELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cristiana Sabatini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-11-2025 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D. Lgs. del 18.08.2000, n°267 al Rep. n°634 dell'Albo Pretorio online presente sul sito informatico istituzionale dell'ente (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69 e s.m.).
- comunicata, con lettera prot. n°7773 del 03-11-2025, ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267.

Altino, 03-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristiana Sabatini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA l'esecutività della presente deliberazione come segue:

- esecutiva in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. n°267/2000).

Altino, 03-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristiana Sabatini

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°94 DEL 30-10-2025**

Altino, 03-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana SABATINI